

CAMERA DEI DEPUTATI N. 881

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VINCELLI

Presentata il 26 febbraio 1959

Norme integrative delle disposizioni transitorie dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il personale della carriera direttiva proveniente da carriere inferiori aveva, alla data del 1° luglio 1956, maturata l'aspettativa di vedersi riconosciuto il servizio prestato anteriormente a tale data nella misura di due terzi, se proveniente dal gruppo *B* e per metà se proveniente dal gruppo *C* (in ogni caso per non più di quattro anni).

Con l'articolo 164, 5° comma, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si è innovato in modo radicale il sistema di valutazione del servizio precedentemente prestato dagli impiegati dello Stato; infatti, al lume delle nuove disposizioni, il servizio prestato dagli impiegati delle carriere di concetto con qualifica non inferiore a segretario aggiunto, viene computato soltanto per metà mentre addirittura nessuna valutazione viene effettuata relativamente al servizio prestato dagli impiegati nella carriera esecutiva.

Da quanto esposto consegue che il personale della carriera direttiva proveniente da carriere inferiori con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni ha visto diminuire la valutazione del servizio prestato in dette carriere.

In particolare la predetta diminuzione di valutazione dei servizi prestati si verifica

per quella parte di impiegati inquadrati nella carriera direttiva qualche anno prima dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il nuovo statuto degli impiegati dello Stato.

Considerato che con la legge 20 dicembre 1954, n. 1181, il Parlamento, nel delegare il Governo ad emanare norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato, si è preoccupato di precisare che dovevano essere rispettate le posizioni giuridiche dei pubblici dipendenti se non addirittura apportare un miglioramento delle stesse.

Atteso che all'articolo 2, punto 17°), della menzionata legge delega è stato anche previsto « l'inquadramento del personale delle varie carriere e nei gradi o nelle qualifiche delle stesse, con le opportune norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, garantendo comunque agli impiegati la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite », appare evidente che si doveva far continuare a valere il vecchio sistema, ai fini della valutazione delle anzianità e delle conseguenti promozioni per quei rapporti che, costituitisi sotto l'imperio del vecchio ordinamento, trovano il loro sviluppo sotto il nuovo.

Pertanto, con la proposta di legge in questione, si mira a salvaguardare le legittime aspettative di coloro che avevano iniziato il loro nuovo rapporto d'impiego sotto l'imperio del vecchio statuto giuridico tendendo a ripristinare transitoriamente il sistema di valutazione, esistente fino al 30 giugno 1956, delle anzianità del servizio prestato nelle carriere inferiori (ex gruppo *B* e *C*).

A conclusione devo necessariamente fare presente che la proposta di legge in questione non comporta assolutamente alcun nuovo

onerè per il bilancio dello Stato potendosi provvedere con i normali stanziamenti dal momento che l'attuale ordinamento prevede il passaggio dalla qualifica di consigliere di 3^a classe a quella di consigliere di 2^a classe mediante scrutinio per merito comparativo a *ruolo aperto* (cioè senza limitazione di posti) e la promozione a direttore di sezione per esami di merito distinto o di idoneità dopo, rispettivamente 9 e 11 anni di carriera, nei limiti dei posti che si renderanno scoperti nell'organico.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per gli impiegati inquadrati nella carriera direttiva alla data del 30 giugno 1956, ai fini del computo dell'anzianità complessiva per la promozione a consigliere di 2^a classe e per l'ammissione agli esami di promozione a direttore di sezione, il servizio prestato anteriormente al 1^o luglio 1956 nel soppresso gruppo *B* è valutato per due terzi ed il servizio prestato nel soppresso gruppo *C* è valutato per metà e in ogni caso per non più di quattro anni complessivi.

Le promozioni a consigliere di 2^a classe già conferite agli impiegati di cui al comma precedente saranno riportate, con esclusione delle competenze arretrate, alla data di compimento della anzianità complessiva di anni due valutata nella misura stabilita nel primo comma.

Restano fermi i limiti di servizio minimi stabiliti dagli articoli 201, secondo comma, e 207, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.